



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

#### **1. Novità legislative.**

##### **[Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 31 \(G. U. n. 56 dell'8 marzo 2016\).](#)**

Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

##### **[Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 34 \(G. U. n. 58 del 10 marzo 2016\).](#)**

Attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni.

##### **[Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 36 \(G. U. n. 59 dell'11 marzo 2016\).](#)**

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

##### **[Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 38 \(G. U. n. 61 del 14 marzo 2016\).](#)**

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

Si segnala altresì l'approvazione, in data 2 marzo 2016, in via definitiva, da parte del Senato del provvedimento, **non ancora pubblicato sulla G.U.**, recante **[“Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.](#)**

Il provvedimento inserisce, all'interno del codice penale:

l'art. 589 bis, “omicidio stradale”;

l'art. 590 bis, “lesioni personali stradali gravi o gravissime”;

l'art. 590 ter, “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali;

l'art. 590 quater in materia di computo delle circostanze e l'art. 590 quinquies sulla definizione di strade urbane ed extraurbane.

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**

##### **[C. Cost. Ordinanza \(24 febbraio\) 9 marzo 2016 nr. 50/2016 Pres. Frigo – Rel. Frigo.](#)**

**Processo penale – procedimento avanti il Giudice di Pace – esclusione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti nei procedimenti penali avanti il Giudice di Pace. Violazione degli artt. 3, 24 Cost. - manifesta infondatezza.**

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000 nr. 274 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Giudice di Pace di Termini Imerese (La Corte, nel solco dei precedenti pronunciamenti - ordd. 28/2007 228/2005, 312/2005 – ha rimarcato come il procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

peculiari che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. L'esclusione dell'applicabilità dei riti alternativi è frutto di una scelta non irragionevole del legislatore, che non determina una ingiustificata disparità di trattamento, impedendo di ravvisare eventuali violazioni del diritto di difesa.)

#### **COMUNICATI**

**Comunicato 8 marzo 2016.**

**Ord. 136/2015 – art. 649 cpp in relazione ad art. 10 ter d. lgs. 74/2000.**

**Processo penale – divieto di un secondo giudizio – procedimento per delitto di omesso versamento dell'IVA – mancata previsione dell'applicabilità del divieto nel caso in cui all'imputato sia stata comminata per il medesimo fatto, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale, ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli - rif. art. 117 Cost. in relazione ad art. 4 Protocollo nr. 7 Convenzione europea diritti dell'uomo e libertà fondamentali**

La Corte Costituzionale si è pronunciata su tre questioni, due proposte dalla Corte di Cassazione e una dal Tribunale di Bologna, a proposito della possibilità di applicare in due distinti procedimenti, per i medesimi fatti, diverse sanzioni, penali e amministrative.

Le disposizioni impugnate riguardavano illeciti in materia di abuso di mercato e di mancato versamento dell'IVA ed erano state sospettate di illegittimità costituzionale per violazione del principio del ne bis in idem, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

La Corte Costituzionale ha concluso per l'inammissibilità di due delle questioni proposte e ha restituito gli atti al giudice remittente per la terza, per sopravvenute modifiche legislative.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

**Comunicato 9 marzo 2016.**

**Ordd. 98 e 200/2015 – art. 75 DPR 309/90.**

**Stupefacenti e sostanze psicotrope – coltivazione di pianta da cannabis – sanzione penale – rif. artt. 3, 13 co. II, 25 co. II e 27 co. III Cost.**

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Brescia sul trattamento sanzionatorio della coltivazione di piante di cannabis per uso personale.

La decisione è riferita all'art. 75 del testo unico in materia di stupefacenti ed è stata assunta nel solco delle precedenti pronunce in materia.

**3. Sezioni Unite.**

### **QUESTIONI PENDENTI**

**[Ordinanza di rimessione n. 9186 della Sez. V Pen. Ud. 9 febbraio 2016 \(dep. 4 marzo 2016\), Pres. Vessichelli, Est. Amatore, Imp. Passarelli e altro.](#)**

**False comunicazioni sociali - legge penale - successione di leggi nel tempo - abrogazione parziale.**

(Artt. 2621 e 2622 c.c.; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 2, n. 1; Legge 27 maggio 2015, n. 69, art. 9).



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

“Se, in tema di false comunicazioni sociali, la modifica con cui l’art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha eliminato nell’art. 2621 cod. civ. l’inciso “*ancorché oggetto di valutazioni*”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie”

Udienza del 31 marzo 2016 Relatore: Fumo

**[Ordinanza di rimessione n. 6220 della Sez. V Pen. Ud. 17 dicembre 2015 \(dep. 15 febbraio 2016\), Pres. Marasca, Est. Gorjan, Imp. Nifo Sarrapochiello.](#)**

**Legittimo impedimento per malattia - assenza del difensore di fiducia - sostituto processuale - obbligo - omessa nomina - omessa giustificazione - lesione diritto di difesa.**

(Artt. 102, 420-ter e 484 c.p.p.)

“Se l’obbligo di nominare un sostituto processuale, ovvero di fornire specifica ragione dell’impossibilità di nominarlo, sussista per il difensore anche quando il proprio impedimento legittimo, che può giustificare la richiesta di rinvio dell’udienza, sia costituito da serie ragioni di salute, tempestivamente comunicate al giudice”.

Udienza del 26 maggio 2016 Rel.: Davigo

**[Ordinanza di rimessione n. 8014 della Sez. II Pen. Ud. 23 febbraio 2016 \(dep. 26 febbraio 2016\), Pres. Gentile, Est. Davigo, Imp. Sorcinelli.](#)**

**Messa alla prova - limiti edittali - computo circostanze aggravanti ad effetto speciale e ad efficacia speciale.**

(Artt. 63, comma 3, 168-bis, 640 comma 2 n. 1 c.p.; artt. 4, 550 c.p.p.)

“Se, nella determinazione del limite edittale fissato dall’art. 168-bis, comma 1, cod. pen., ai fini dell’applicabilità della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, deve tenersi conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale”.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

Ricorrente Sorcinelli Udienza 31 marzo 2016 Rel.: Fidelbo

**[Ordinanza di rimessione n. 5799 della Sez. I Pen. Ud. del 28 gennaio 2016 \(dep. 11 febbraio 2016\), Pres. Cortese, Est. Cavallo, Imp. Lovisi.](#)**

**Misure cautelari personali - esigenze cautelari - sostituzione misura - arresti domiciliari con adozione del braccialetto elettronico - indisponibilità dispositivo elettronico - rigetto.**

(Artt. 13 Cost.; 274, 275, 275-*bis*, 284, 299, 310 c.p.p. e 97-*bis* disp. att. c.p.p.)

“Se il giudice, investito di una richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari con prescrizione dell’adozione del “braccialetto elettronico”, debba respingere la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere a causa dell’accertata indisponibilità di tale dispositivo elettronico, ovvero applicare la misura degli arresti domiciliari”

Udienza del 28 aprile 2016 Rel.: Piccialli

**[Ordinanza n. 8317 ud. 14/01/2016 - deposito del 01/03/2016.](#)**

**Misure di sicurezza - patrimoniali - confisca a norma dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in legge n. 356 del 1992 - terzo intestatario – legittimazione ad appellare la sentenza di primo grado – esclusione – questione di costituzionalità – non manifesta infondatezza.**

La Prima Sezione della Corte di cassazione, in tema di confisca ex art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992 di beni di proprietà di terzi formalmente intestatari, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost. - degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, in favore dei terzi incisi nel diritto di proprietà per



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca.

Presidente: M.C. Siotto Relatore: R. Magi

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

**[Sez. IV, sent. 26 novembre 2015 – 8 marzo 2016, n. 9559, Pres. Brusco, Rel. Grasso.](#)**

**Cause di giustificazione - attività sportive pericolose - scriminante atipica del c.d. rischio consentito - operatività - sussistenza - condizioni.**

Nel caso di evento lesivo cagionato nel corso di attività sportive a violenza necessaria o indispensabile, la condotta dell'agente può considerarsi scriminata, perché priva di antigiuridicità, in virtù della causa di giustificazione atipica del c.d. rischio consentito.

L'operatività di tale scriminante è però subordinata al ricorrere di svariati requisiti quali il rispetto della disciplina cautelare il collegamento funzionale con l'attività sportiva, la proporzionalità dell'azione al rilievo della vicenda sportiva, la direzione del fatto lesivo ad uno scopo non estraneo alla azione sportiva, la idoneità del medesimo fatto a perseguire lo scopo sportivo, la non prevedibilità degli esiti lesivi della azione violenta contraria al regolamento.

(Vicenda relativa ad un calciatore che, nel corso di una azione di contropiede della squadra avversaria, attingeva con un calcio la gamba di uno dei componenti di essa, cagionando lesioni gravi, consistite nella frattura della tibia).





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

**[Sez. V, sent. 20 ottobre 2015– 11 marzo 2016, n. 10419, Pres. Nappi, Rel. Savani.](#)**

**Concorso di persone nel reato - art. 116 c.p. - imputazione soggettiva del reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti - nesso di causalità - prevedibilità dell'evento.**

Secondo un'impostazione preferibile per la sua evidente compatibilità costituzionale, sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 c.p.), qualora ricorrano cumulativamente i seguenti elementi: la coscienza e la volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, un evento diverso – voluto e cagionato da altro compartecipe – ed un nesso causale e psicologico tra la condotta del concorrente, che ha voluto solo il reato concordato, e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto e accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art 110 c.p.

**[Sez. II, sent. 16 febbraio-10 marzo 2016, n. 9906, Pres. Fiandanese, Rel. Tutinelli.](#)**

**Concorso di persone nel reato - concorso "ordinario" ex art. 110 c.p. - concorso "anomalo" ex art. 116 c.p. - tratti differenziali - fattispecie in tema di furto e rapina impropria.**

In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta, facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza; ciò posto, deve ritenersi sussistente il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quello di rapina impropria, commesso successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l'impunità



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

(fattispecie nella quale è stato configurato nei confronti del concorrente nolente il concorso ordinario *ex* art. 110 c.p. nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe, che se ne era reso materialmente responsabile).

**[Sez. IV, sent. 29 gennaio 2016 – 11 marzo 2016, n. 10202, Pres. Blaiotta, Rel. Dovere.](#)**

**Confisca - profitto del reato - confisca facoltativa - obbligo di motivazione da parte del giudice.**

In tema di confisca facoltativa del profitto del reato, nel caso di sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti relativa al reato di cui all'art. 73, co. 5 D.P.R. n. 309/90, quando la provenienza della somma di denaro non sia immediatamente riconducibile alla condotta come contestata nell'imputazione, sussiste l'obbligo del giudice del "patteggiamento" di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la misura ablatoria.

**[Sez. V, sent. 19 febbraio 2016– 14 marzo 2016, n. 10778, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.](#)**

**Continuazione - art. 81 c.p. - identità del disegno criminoso - estensione ai reati ritenuti, successivamente, esecutivi del medesimo disegno criminoso.**

Il riconoscimento in sede di cognizione dell'identità del disegno criminoso tra una serie di reati rispetto al medesimo reato base, comporta che la genesi programmatica che ne costituisce l'essenza si comunichi a tutti i reati che siano ulteriormente unificati al primo in virtù di una continuazione successivamente riconosciuta dal giudice dell'esecuzione, in ossequio alla regola transitiva per cui se un reato è stato riconosciuto connesso per continuazione ad un secondo, e quindi a un terzo, anche il secondo ed il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre costituiscono estrinsecazione della medesima risoluzione criminosa.

**[Sez. III, sentenza 11 giugno – 14 marzo 2016, n. 10478 – Pres. Franco – Rel. Gentili.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

#### **Disturbo della quiete pubblica - art. 659 cod. pen. - sussistenza del reato - natura - presupposti.**

La violazione del comma primo dell'art. 659 cod. pen., trattandosi di una tipica fattispecie di reato di pericolo presunto, può dirsi integrata sulla base della mera idoneità della condotta ad arrecare disturbo non essendo necessario che la molestia in questione si sia effettivamente realizzata.

Affinché la fattispecie assurga al livello di fatto penalmente rilevante e non rimanga confinata entro i limiti di interesse esclusivamente civilistico è necessario che la condotta sia, ancorché solo astrattamente, idonea ad arrecare disturbo non a singoli, ancorché diversi, soggetti ma tale idoneità deve essere potenzialmente riferita ad un numero indeterminato di persone.

[Sez. IV, sent. 25 gennaio 2016 - 3 marzo 2016, n. 8880, Pres. Ciampi, Rel. Piccialli.](#)

#### **False dichiarazioni - art. 95 D.P.R. 115/2002 - errore di diritto - rilevanza - esclusione - rilevanza della ritrattazione - solo come circostanza attenuante.**

Per la configurazione del reato di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002, previsto nel caso di falsità od omissioni nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni per l'attestazione delle condizioni di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di reato di pericolo a tutela della pubblica fede, è sufficiente la dimostrazione della difformità rispetto al vero di quanto consapevolmente dichiarato. Non vi è spazio, dunque, per evocare il tema dell'errore, ove si consideri che deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa. Pertanto, l'eventuale ritrattazione di quanto - contrario al vero - consapevolmente dichiarato dall'agente, pur potendo integrare la circostanza attenuante del ravvedimento operoso, di cui all'art. 62, n. 6 c.p., non esclude la configurazione del reato né sotto il profilo della offensività, né sotto quello del dolo. (Fattispecie in cui l'agente, dopo aver depositato istanza di ammissione al gratuito patrocinio attestando reddito familiare pari a zero, è risultato, da accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, proprietario di due vetture, pur permanendo al di sotto del limite di



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

reddito previsto per l'ammissione. La Corte, nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha escluso che la rinuncia al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, intervenuta alcuni giorni dopo la presentazione della istanza, potesse impedire la configurazione del reato).

**[Sez. IV, sent. 26 gennaio 2016 - 1 marzo 2016, n. 8383, Pres. Izzo, Rel. Piccialli.](#)**

**Guida in stato di ebbrezza - accertamento strumentale del superamento valori soglia - necessità - esclusione - elementi sintomatici - sufficienza - limite - superamento valori soglia di rilevanza penale del nuovo art. 186 del Codice della Strada oltre ogni ragionevole dubbio.**

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada, anche a seguito della novella riformatrice di cui al decreto legge 7 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n. 160, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'articolo 186, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, ora priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale.

**[Sez. V, sent. 19 gennaio 2016– 4 marzo 2016, n. 9194, Pres. Zaza, Rel. Amatore.](#)**

**Misure di sicurezza patrimoniali - confisca- tutela del diritto del terzo - nozione di persona estranea al reato- collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto - vantaggio tratto dall'altrui attività criminosa.**

In tema di confisca, si considera persona estranea al reato - nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza in esame - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dall'altrui attività



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

criminosa e che risulti in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal fatto di reato. La configurazione della nozione di estraneità al reato su basi esclusivamente oggettive, indipendenti cioè dall'affidamento incolpevole, oltre a contrastare con i principi accolti dall'ordinamento in tema di circolazione dei beni giuridici, condurrebbe a risultati lesivi del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art 27 comma 1 Cost.

**[Sez. IV, sent. 22 dicembre 2015 - 1 marzo 2016, n. 8384, Pres. Izzo, Rel. Savino.](#)**

**Opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto - indicazione di indagini suppletive e relative mezzi di prova - necessità - esclusione - esposizione ragioni di dissenso rispetto alla sussistenza della causa speciale di non punibilità - sufficienza.**

Nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa non deve porre a fondamento dell'opposizione deduzioni inerenti la colpevolezza della persona indagata con l'indicazione di indagini suppletive e dei relativi mezzi di prova, come prescritto dall'art. 410 c.p.p., ma deve controdedurre in merito alla sussistenza della speciale causa di non punibilità posta dal P.M. a fondamento della richiesta di archiviazione, ai sensi di quanto prescritto dal nuovo art. 411, co. 1 bis c.p.p., che impone esclusivamente di esporre le ragioni di dissenso alla richiesta.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**[Sez. II, sent. 12 febbraio-3 marzo 2016, n. 8837, Pres. Gentile, Rel. Pardo.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

#### **Circonvenzione di persone incapaci - tentativo - configurabilità - condizioni.**

Il delitto di circonvenzione di persone incapaci è fattispecie punibile anche a titolo di tentativo quando all'opera di induzione del soggetto agente non consegua il compimento dell'atto pregiudizievole per il sopravvenuto verificarsi di fattori esterni indipendenti dalla volontà del soggetto passivo.

[Sez. II, sent. 17 febbraio-9 marzo 2016, n. 9694, Pres. Gallo, Rel. Pellegrino.](#)

#### **Estorsione - esercizio arbitrario delle proprie ragioni - elementi differenziali.**

In materia di diagnosi differenziale tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deve ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 629 c.p. nell'ipotesi in cui la minaccia di esercitare un diritto, pur se in sé non ingiusta, sia realizzata con tale forza intimidatoria e sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso; pertanto, anche in presenza di una pretesa tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, ove la intensità della minaccia assuma una efficacia tale da operare una "costrizione" della volontà, il delitto deve essere inquadrato nella fattispecie estorsiva, laddove l' "uso" della minaccia, che non si traduca nella costrizione della volontà, può rimanere inquadrato nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sempre che esista un diritto giudizialmente tutelabile.

[Sez. II, sent. 17 febbraio - 2 marzo 2016, n. 8401, Pres. Gallo, Rel. Recchione.](#)

#### **Maltrattamenti contro familiari e conviventi - condotte in danno del convivente *more uxorio* - configurabilità - condizioni.**

Il delitto di maltrattamenti in famiglia deve ritenersi configurabile anche in danno di persona convivente *more uxorio*; ai fini di tale configurazione, è necessario che il rapporto tra i soggetti coinvolti, benché naturale e di fatto, sia tendenzialmente stabile e connotato da reciproca assistenza e protezione (nel caso di specie, il fatto che l'imputato e la parte offesa successivamente alla nascita della figlia avessero deciso



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

di convivere e avessero preso in locazione una casa familiare, nonché la circostanza che l'imputato, ancorché si fosse reso protagonista di frequenti allontanamenti dalla casa familiare, avesse continuato a pagare il canone di locazione, le quote condominiali e le bollette relative alle utenze dell'abitazione, costituivano elementi che inducevano a ritenere sussistente un comune intento della coppia di iniziare e proseguire una stabile convivenza con caratteristiche della famiglia di fatto, ovvero sia un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza).

[Sez. VI, Sent. n. 8626, Ud. 26 febbraio 2016 \(dep. 2 marzo 2016\), Pres. Paoloni, Rel. Di Salvo, Imp. K.B., P.G. \(concl. conf.\).](#)

**Truffa - reati contro il patrimonio - condotta fraudolenta - artifici e raggiri – configurabilità.**

La condotta fraudolenta rilevante ex art. 640 c.p. si concreta in qualunque comportamento che, determinando altri in errore, consente la realizzazione di un ingiusto profitto, con altrui danno. La rilevanza giuridica di tale condotta va pertanto ricercata non nella particolarità della sua estrinsecazione, ma nella sua idoneità a generare la percezione di una falsa apparenza esteriore, dalla quale derivi l'inganno.

**C. Leggi speciali.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

[Sez. III, sentenza 17 febbraio – 11 marzo 2016, n. 10489 – Pres. Ramacci – Rel. Gai](#)

**Art. 2 c. 1 bis l. 11.11. 1983 n. 368 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali - D.**

**Lgs. 15.1.2016 n. 8 - abolitio criminis - prescrizione - effetti.**

Il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, a seguito della novella legislativa, prevede che se l'importo omesso non è superiore ad euro 10.000 annui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria.

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 15 gennaio 2016 le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, caso nel quale provvederà il giudice dell'esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto e, a i sensi del successivo art. 9 cit., deve farsi luogo alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

[Sez. III, sentenza 7 gennaio – 11 marzo 2016, n. 10104 – Pres. Ramacci – Rel. Riccardi.](#)

**Art. 10 bis D. Lgs 74/2000 - elemento oggettivo post riforma ex art. 7 D. Lgs. 158/2015.**

L'attuale formulazione dell'art. 10 bis comprende nel perimetro di tipicità della fattispecie penale l'omesso versamento delle ritenute sia quelle risultanti dalle certificazioni rilasciate dai sostituti sia quelle risultanti dalla dichiarazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate (il cd. Mod. 770).

*Si segnala al lettore la sentenza in oggetto anche per le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte in tema di valore probatorio del Mod. 770 e dei rapporti – in tema – tra vecchia e nuova normativa,*

[Sez. V, sent. 12 febbraio 2016– 11 marzo 2016, n. 10453, Pres. Nappi, Rel. Morello.](#)





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

**Bancarotta preferenziale - art. 216 L. Fall. - elemento oggettivo - violazione della *par condicio creditorum* - elemento soggettivo - volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto - irrilevanza della consapevolezza dello stato di dissesto.**

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della *par condicio creditorum* nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) ed il dolo specifico, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri creditori (elemento soggettivo, secondo lo schema del dolo eventuale), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori stabilito dalla legge e che risulta del tutto ininfluenza, al fine di integrare l'elemento soggettivo del reato, la eventuale consapevolezza dello stato di dissesto.

**[Sez. II, sent. 5 febbraio-8 marzo 2016, n. 9491, Pres. Cammino, Rel. Rago.](#)**

**Circostanza aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 conv. in l. n. 203 del 1991 - metodo mafioso - *ratio* politico-criminale - accertamento - criteri.**

La *ratio* dell'aggravante speciale dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 del D.L. n. 152/1991, non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata; ciò posto, deve ritenersi che la "mafiosità" della condotta realizzata non possa essere desunta dal mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro "caratura mafiosa", occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

[Sez. V, sent. 28 ottobre 2015– 11 marzo 2016, n. 10432, Pres. Lapalorcia, Rel. Albengo.](#)

**Giudice di Pace - art. 34, comma 1 d.lgs 274/2000 - mancata comparizione in udienza della persona offesa - ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale – sussistenza - esclusione.**

Nei procedimenti davanti al Giudice di Pace dopo l'esercizio dell'azione penale, la mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata o irreperibile, equivale a manifestazione della volontà di non opporsi alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 34, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Cfr. precedenti Sezioni Unite, Sentenza 27/10/2015, n. 43264).

[Sez. VI, Sent. n. 8611, Ud. 25 febbraio 2016 \(dep. 2 marzo 2016\), Pres. Rotundo, Rel. Tronci, Imp. M.I.N., P.G. \(parz. diff.\).](#)

**Stupefacenti - rideterminazione della pena** (Art. 73, comma 1-*bis* D.P.R. 309/90)

Le implicazioni connesse alla pronuncia della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, con il conseguente ripristino della formulazione originaria del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, quanto alla distinzione fra droghe di prima e seconda tabella con le correlate differenze sul piano del trattamento sanzionatorio, comportano la necessità della rivisitazione di quest'ultimo.

*Massime precedenti conformi:* S.U. Sent. n. 33040 del 26.02.2015, Jazouli, in *C.E.D. Cass.* n. 264205, in base alla quale deve essere ritenuta “*illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette “leggere”, sui limiti edittali del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come modificato dalla L. n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

*formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità”.*

#### **D. Diritto processuale.**

##### **[Sez. IV, sent. 9 febbraio 2016 – 8 marzo 2016, n. 9601, Pres. Bianchi, Rel. Pezzella.](#)**

**Arresti domiciliari - provvedimento in materia di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa - natura di ordinanza in materia di misure cautelari - conseguenze - impugnabilità ai sensi dell'art. 310 c.p.p. - sussistenza.**

In tema di arresti domiciliari, il provvedimento di diniego di concessione dell'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per lo svolgimento di attività lavorativa deve qualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari" e, conseguentemente, è impugnabile mediante appello *ex art.* 310 c.p.p.

##### **[Sez. III, sentenza 7 gennaio - 11 marzo 2016, n. 10103 - Pres. Ramacci - Rel. Riccardi.](#)**

**Condanna - regola di giudizio - regola dell'oltre ragionevole dubbio - applicazione.**

L'oltre ogni ragionevole dubbio, come regola giuridica di decisione alla cui stregua deve essere risolto il problema delle prove insufficienti e delle prove contraddittorie rappresenta il limite della libertà di convincimento del giudice, apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l'arbitrio.

Ragionevole dubbio non è il mero dubbio sempre possibile o il dubbio fantasioso o immaginario ma è il dubbio che, dopo tutte le valutazioni e le considerazioni sulle prove, lascia la mente dei giudici in una



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

condizione tale per cui non possono affermare una convinzione incrollabile, prossima alla certezza morale, sulla fondatezza dell'accusa.

[Sez. III, sentenza 21 gennaio - 11 marzo 2016, n. 10107 – Pres. Ramacci - Rel. Aceto.](#)

**Elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - effetti.**

L'elezione di domicilio effettuata con l'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato opera anche nel procedimento principale in relazione al quale il beneficio è richiesto.

[Sez. V, sent. 23 febbraio 2016– 14 marzo 2016, n. 10779, Pres. Palla, Rel. Pistorelli.](#)

**Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio - inidoneità in concreto ad assicurare la conoscenza del processo - art. 420 *bis* e *quater* c.p.p. - abnormità del provvedimento di sospensione del procedimento - esclusione.**

Non può essere considerato abnorme il provvedimento del Tribunale che dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p., qualora il giudice abbia ritenuto - attraverso un'interpretazione sostanzialistica del disposto del secondo comma dell'art. 420 *bis* c.p.p. - l'elezione di domicilio presso il difensore nominato d'ufficio in sede di arresto in flagranza, non idonea in concreto ad assicurare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

[Sez. III, sentenza 21 gennaio – 11 marzo 2016, n. 10108 – Pres. Ramacci – Rel. Aceto.](#)

**Esecuzione - confisca - provvedimento adottato d'ufficio - sussistenza nullità.**



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 1 – 15 marzo 2016

Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p. comma 1, lett. b).

*In sentenza viene richiamato altro precedente della Corte di Cassazione che, a fronte di un isolato precedente difforme, ha ribadito che la regola generale della domanda e il correlato divieto "ne procedat iudex ex officio" rappresentano un principio generale dell'ordinamento giuridico in coerenza con il disposto del novellato art. 111 Cost. in tema di giusto processo e di terzietà del giudice, requisito che esclude la possibilità della iniziativa ufficiosa del giudicante nella promozione del procedimento sul quale deliberi (Sez. I n. 29203/2013).*

[Sez. III, sentenza 11 giugno - 14 marzo 2016, n. 10478 - Pres. Franco - Rel. Gentili.](#)

**Formule assolutorie - fatto non sussiste - decisione emessa ai sensi dell'art. 530 co 2 c.p.p. - interesse ad impugnare - condizioni.**

Non è ravvisabile alcun interesse in capo all'imputato ad impugnare la sentenza assolutoria pronunciata con la formula perché il fatto non sussiste anche nel caso in cui il giudicante abbia ritenuto di dovere applicare il comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen. ove la motivazione della sentenza ponga in evidenza la esistenza di una situazione di prova effettivamente incerta, tale da condurre alla assoluzione dell'imputato non perché ne sia risultata la innocenza ma perché la pubblica accusa, introducendo in giudizio elementi probatori claudicanti, non è stato in grado di provare efficacemente la sua colpevolezza; ma, laddove sia lo stesso giudicante a dare atto che non ci sono elementi di sorta (neppure equivoci o comunque insufficienti ai fini della pronuncia di condanna dell'imputato) a carico di costui, deve riconoscersi che vi è indubbiamente un interesse da parte di quest'ultimo acciocché il dispositivo della sentenza non abbia un contenuto mistificatorio e tale da tradire quelle che sono state le reali risultanze giudiziarie.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

[Sez. III, sentenza 15 dicembre – 14 marzo 2016 n. 10482 – Pres. Franco – Rel. Socci.](#)

#### **Legittimo impedimento dell'imputato - malattia cronica.**

L'assoluto impedimento a comparire dell'imputato, indicato dall'art. 420 quater comma 1 cod. proc. pen., sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile. Per ritenere legittimo l'impedimento non rileva la sola incapacità di recarsi fisicamente in udienza ma anche quella di partecipare attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa. Nella nozione di legittimo impedimento a comparire al giudizio va compresa anche l'ipotesi in cui l'imputato, ancorché comparso, non sia in grado di esercitare il diritto, costituzionalmente garantito, di difendersi in modo pieno.

*(Nel caso di specie i Giudici di merito avevano negato il legittimo impedimento dell'imputata a comparire in udienza sul presupposto che, mancando l'attestazione della "incapacità a deambulare" nel certificato, lo stesso non potesse giustificare l'assoluta incapacità dell'imputata a presentarsi al dibattimento).*

[Sez. II, sent. 25 febbraio-11 marzo 2016, n. 10154, Pres. Prestipino, Rel. Sgadari.](#)

#### **Libertà personale - impugnazioni delle misure cautelari personali - riesame - procedimento - obbligo di trasmissione degli atti ex art. 309, comma 5, c.p.p. - ambito di operatività.**

L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere l'intero fascicolo processuale; peraltro, la pubblica accusa non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi della predetta disposizione normativa, i supporti informatici contenenti le videoriprese utilizzate ai fini dell'applicazione delle misure, quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione della polizia giudiziaria (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all'omessa trasmissione al tribunale del riesame dei supporti informatici



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

contenenti le videoriprese e dei tabulati telefonici, atteso che il G.I.P. non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto riportato nell'informativa di P.G.).

#### **[Sez. II, sent. 23 febbraio-14 marzo 2016, n. 10475, Pres. Gentile, Rel. Tutinelli.](#)**

**Misure cautelari personali - esigenze cautelari - pericolo di reiterazione del reato - configurabilità - parametri di valutazione - titolo di reato - esclusione - condotta in concreto perpetrata - inclusione.**

In tema di misure cautelari, il divieto previsto dall'art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p., come modificato dalla l. n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di reiterazione del reato dalla astratta gravità del titolo di reato per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della concreta condotta realizzata, valutata in rapporto alle specifiche modalità e circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato per come desumibile dagli atti.

#### **[Sez. II, sent. 3-10 marzo 2016, n. 9908, Pres. Fiandanese, Rel. Tutinelli.](#)**

**Misure cautelari personali - esigenze cautelari - pericolo di reiterazione del reato - requisiti della concretezza e dell'attualità - onere motivazionale.**

In tema di esigenze cautelari, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, per poter affermare che un pericolo “concreto” di reiterazione di condotte criminose sia anche “attuale”, non è più sufficiente ritenere – con certezza o alta probabilità – che l'imputato torni a delinquere ove se ne presenti l'occasione (requisito della “concretezza”), ma è altresì necessario, anzitutto, prevedere – negli stessi termini di certezza o alta probabilità – che un'occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente (requisito della “attualità”); di conseguenza, è onere del giudice motivare sull'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

procede (nella specie, la Corte ha ritenuto carente la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla attualità delle esigenze cautelari).

[Sez. IV, sent. 25 febbraio 2016 - 4 marzo 2016, n. 9173, Pres. Romis, Rel. Gianniti.](#)

**Ordinanza cautelare - disciplina introdotta con la L. n. 47/2015 - obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - carattere innovativo della previgente disciplina - esclusione.**

In tema di misure cautelari personali, la previsione introdotta dalla L. n. 47 del 16 aprile 2015, che ha riformato l'art. 292, co. 1, lett. c) c.p.p. introducendo l'obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per il giudice che emetta il relativo provvedimento genetico, non possiede carattere innovativo rispetto alla previgente disciplina, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

#### **5. Novità editoriali**

**Giorgio Lattanzi – Ernesto Lupo** (a cura di): *Codice Penale rassegna di Giurisprudenza e Dottrina Volume VI I delitti contro la fede pubblica, i delitti contro l'economia, l'industria... Libro II Artt. 453 – 574 bis* Giuffrè Editore aggiornamento 2015 – marzo 2016

**Andrea Conza, Luigi Levita:** *La depenalizzazione 2016* Dike Giuridica Editore 2016

**Piero Magri, Giuseppe Vaciago** (a cura di): *Le responsabilità penali nella crisi d'impresa. Reati societari, tributari, fallimentari e finanziari. Casistica e strategie difensive.* Pacini Editore 2016

**Alessandro Masi:** *Il falso colposo grave nel diritto penale* Aracne 2016

**Carmelo D. Leotta:** *Profili penali del negazionismo* Cedam 2016

**Roberto E. Kostoris, Francesco Viganò** (a cura di): *Il nuovo "pacchetto" antiterrorismo* Giappichelli 2016

**Elsa Bivona:** *La clausola penale usuraria* Aracne 2016

**Stefania Pellegrini** (a cura di): *L'aggressione dei patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati* Aracne 2016

**Alessandro Trinci:** *Particolare tenuità del fatto* (Collana Officina del diritto. Penale e processo) Giuffrè 2016

**Gianluca Gambogi:** *La riforma dei reati tributari* Giuffrè 2016



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

**Adolfh Reinach:** *Sul concetto di causa nel diritto penale vigente (1905). Appunti (1916 – 1917)* Edizioni Scientifiche Italiane 2016

**Guglielmo Gulotta** (a cura di): *Fatti e fattoidi e gli abusi sessuali collettivi su minori* Giuffrè 2016

**Elvio Fassone:** *Fine pena ora* Sellerio 2016

**Carmelo Musumeci, Andrea Pugiotto:** *Gli ergastolani senza scampo* Edizione Scientifiche Italiane 2016

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Incontro: *Il ruolo dell'Avvocatura nella società che cambia, tra libero mercato e tutela dei diritti fondamentali delle persone. Il processo penale come strumento di regolazione e controllo dei fenomeni sociali* (Ordine degli Avvocati e Camere Penali di Pisa Livorno e Lucca)

Pisa lunedì 21 marzo 2016 Palazzo dei Congressi ore 15

Incontro dibattito: *La recidiva alla luce della sentenza della Corte Costituzionale nr. 185 del 23 luglio 2015* (organizzato dalla Scuola Territoriale della Camera Penale di Parma)

Parma lunedì 21 marzo 2016 ore 16 Sala Avvocati CP di Parma

Seminario: *Una nuova stagione per il diritto penale dell'economia* (Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

Milano, martedì 22 marzo ore 15 Università degli Studi di Milano – Sala Napoleonica, via Sant’Antonio 10

Incontro: ***Errare Humanum est*** (organizzato dalla sottocommissione Carcere del Comune di Milano)  
Milano martedì 22 marzo 2016 ore 18.30 Comune di Milano - Sala Alessi

Incontro studio: ***Le recenti depenalizzazioni*** (Ordine Avvocati di Torino – Camera Penale “Vittorio Chiusano”)

Torino mercoledì 23 marzo 2016 ore 15 Palazzo di Giustizia maxi aula 2

Seminario: ***L’arte di parlare in pubblico*** (Fondazione Feliciano Benvenuti Ordine degli Avvocati di Venezia)

Venezia venerdì 1 aprile 2016 ore 15 Auditorium Ordine degli Avvocati Santa Croce, P.le Roma 494

Convegno: ***I CONTROLIMITI – Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali***  
(Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza)

Ferrara 7 – 8 aprile 2016 Dipartimento di Giurisprudenza Aula Magna – Coro Ercole I d’Este 37

Incontro: ***Diritti Fondamentali e Corte Supreme Europee*** (Struttura territoriale di formazione decentrata di Roma Cassazione – Scuola Superiore della Magistratura)

Roma venerdì 8 aprile 2016 ore 15 Aula Magna Corte Suprema di Cassazione

Convegno: ***Il Pubblico Ministero Europeo – Un progetto ambizioso e un percorso accidentato***  
(Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali – Università di Torino)

Torino venerdì 8 aprile 2016 ore 10.30 Aula Principi d’Acaja - via Verdi 8



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 1 – 15 marzo 2016**

Incontro studio: *La riforma dei reati tributari – La speciale prescrizione per le “frodi” Iva* (Ordine degli Avvocati di Torino – Camera Penale “Vittorio Chiusano”)

Torino mercoledì 13 aprile 2016 ore 14.30 Palazzo di Giustizia Maxi aula 1

Incontro: *Il diritto dell’immigrazione nella giurisprudenza delle Corti Europee* (Struttura territoriale di formazione decentrata di Roma Cassazione – Scuola Superiore della Magistratura)

Roma giovedì 14 aprile 2016 ore 15 Corte Suprema di Cassazione Aula Giallombardo

Convegno: *Crisi della legalità penale e diritto costituzionale* (Università degli Studi di Milano)

Venerdì 15 aprile 2016 ore 9.30 Sala Napoleonica Università degli Studi di Milano, via Sant’Antonio 10 - 12

Convegno: *Partecipazione democratica alle scelte politico – criminali e garanzie individuali nell’epoca del diritto penale tecnocratico. Un bilancio di inizio secolo* (Università degli Studi di Siena)

Siena venerdì 22 aprile 2016 Certosa di Pontignano